

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione da parte delle Autorità di Sistema Portuale di proposte di investimento per l'ammissione al finanziamento per lo sviluppo e l'implementazione dei servizi Port Community System (PCS) per l'interoperabilità con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) a valere sulle risorse previste dalla Misura M3C2 I 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" – Sub investimento 2.1.2 "Rete di porti e interporti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - #Next GenerationEU

VISTO

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell'Italia siglati dal Commissario europeo per l'economia e dal Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;
- le Circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la corretta gestione e attuazione degli interventi PNRR;
- la Misura M3 Componente C2 Investimento 2.1 "*Digitalizzazione della catena logistica*" del PNRR che prevede l'aumento della capacità logistica nazionale mediante realizzazione di un sistema digitale interoperabile tra attori pubblici e privati per il trasporto merci e la logistica.
- il sub-investimento M3C2-I.2.1.2 "Rete di porti e interporti" che prevede l'interoperabilità dei sistemi PCS delle Autorità di Sistema Portuale e dei sistemi IT degli interporti nel rispetto del principio della cooperazione digitale tra istituzioni ("*Government to Government*" - G2G);
- le "Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" Versione 1.1 del 19/05/2023 dell'Agenzia per l'Italia Digitale che individuano le tecnologie e gli standard che le Pubbliche Amministrazioni devono tenere in considerazione durante la realizzazione dei propri sistemi informatici, al fine di permettere il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché tra queste e i sistemi dell'Unione Europea, con i gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati;
- l'art. 69 "Riuso dei programmi informatici" del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n.82 recante "Codice dell'Amministrazione digitale"
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del

Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (ReGiS);

- il Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Si.Ge.Co. PNRR MIT) e relativi allegati, consultabile sul sito istituzionale www.mit.gov.it, che descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere per la gestione e il controllo del PNRR delle misure di competenza dell'Amministrazione;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, "*Do no significant harm*"), come aggiornata dalla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, il principio di superamento dei divari territoriali, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M3C2- Investimento 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" del PNRR assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo di 250 milioni di euro;
- il target M3C2-5 in base al quale, nell'ambito della misura M3C2 – I. 2.1, entro il 30 giugno 2024 "*Almeno il 70 % dei sistemi per gli operatori portuali delle singole autorità di sistema portuale devono essere interoperabili e compatibili fra loro e con la piattaforma strategica nazionale digitale*";

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Avviso disciplina le modalità ed i requisiti necessari per la presentazione delle proposte di investimento per l'ammissione al finanziamento previsto dalla Misura M3C2 Investimento 2.1. "*Digitalizzazione della catena logistica*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - sub investimento 2.1.2 "*Rete di porti e interporti*" finanziato dall'Unione europea - Next Generation-EU, con specifico riferimento alla realizzazione nonché all'incremento delle funzionalità dei Port Community System (di seguito "PCS") nonché i criteri per la concessione e le condizioni per l'erogazione delle risorse.
2. Le risorse erogabili a valere sulla dotazione finanziaria assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione degli specifici interventi previsti dal sub-investimento citato al punto 1 sono pari ad € 16.000.000,00.
3. Almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente del presente avviso è destinato prioritariamente alle Regioni del Mezzogiorno.
4. Il finanziamento viene erogato nei limiti previsti dall'articolo 56 ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.
5. Per le finalità di cui al punto 1, a valere sul sub-investimento 2.1.2 "*Rete di porti e interporti*" della Misura M3C2 I2.1, in presenza delle condizioni richieste dal presente Avviso, a ciascuna Autorità di Sistema Portuale (di seguito AdSP) è assegnato un contributo pari a € 1.000.000,00 ovvero la minore somma corrispondente all'importo di realizzazione effettiva dell'intervento desumibile dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

6. Per le finalità del presente Avviso, si applica la circolare della Ragioneria Generale 33/2021 in tema di compatibilità con altri finanziamenti pubblici o comunitari.
7. Titolare del procedimento di assegnazione dei finanziamenti è la Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità (di seguito "Direzione") con il supporto di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. (di seguito "RAM").
8. Responsabile del procedimento è la dr.ssa Monica Macioce, dirigente della Divisione 3 della Direzione.

Articolo 2

(Soggetti ammessi a finanziamento)

1. Possono presentare richiesta di ammissione a finanziamento le AdSP, in qualità di soggetti attuatori degli interventi ammissibili indicati nell'articolo 3, anche avvalendosi delle disposizioni recate dall'art. 69 del Codice dell'Amministrazione digitale in tema di riuso delle soluzioni e standard aperti.

Articolo 3

(Tipologie di interventi ammissibili)

1. La proposta di investimento per l'ammissione al finanziamento deve rispettare i vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie e contribuire al raggiungimento del target M3C2-5 associato alla linea d'investimento M3C2-I 2.1, sub-investimento 2.1.2, entro il termine del 30 giugno 2024.
2. I richiedenti possono presentare domanda di ammissione per gli interventi come meglio dettagliati nell'Allegato 3 e compatibili con il Regolamento (UE) 2020/1056, per quanto allo stato applicabile, e di seguito indicati:
 - a) interventi di prima realizzazione e/o reingegnerizzazione volti alla progettazione e implementazione di PCS, inclusi i servizi standard necessari per il loro utilizzo, anche di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altra amministrazione (in riuso), e per la loro interoperabilità con la PLN e con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo logistico, nel rispetto del principio della cooperazione digitale tra istituzioni ("Government to Government" - G2G), coerentemente con quanto previsto dall'obiettivo PNRR M3C2-5;
 - b) interventi di realizzazione e/o reingegnerizzazione volti alla progettazione e implementazione di evoluzioni applicative per fornire ulteriori soluzioni per i PCS anche di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di proprietà di altra amministrazione (in riuso) per la loro interoperabilità con la PLN e con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo logistico, nel rispetto del principio della cooperazione digitale tra istituzioni ("Government to Government" - G2G);
 - c) interventi di sviluppo e/o aggiornamento evolutivo di servizi PCS, anche di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altra amministrazione (in riuso), per garantire una maggior interoperabilità con la PLN e con i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel processo logistico, nel rispetto del principio della cooperazione digitale tra istituzioni ("Government to Government" - G2G);
 - d) altri interventi di digitalizzazione: realizzazione e/o adeguamento di sistemi preordinati e/o funzionali alla realizzazione e/o sviluppo di servizi PCS per garantire una maggior interoperabilità con la PLN e con i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo logistico, nel rispetto del principio della cooperazione digitale tra istituzioni ("Government to Government" - G2G).
3. Gli interventi indicati al precedente punto 2, lettera a), devono essere completati entro e non oltre il 30 giugno 2024 al fine di consentire il soddisfacente conseguimento del target M3C2-5, mentre quelli di cui alle lettere b), c) e d), entro e non oltre il 30 giugno 2026.
4. La richiesta di ammissione a finanziamento per gli interventi indicati al precedente punto 2, lettere b), c) e d) è subordinata alla contestuale richiesta di finanziamento per interventi di cui al punto 2 lettera a).

5. Sono ammessi a finanziamento gli interventi di nuova realizzazione non avviati alla data di pubblicazione del presente Avviso. Sono, altresì, ammessi a finanziamento gli interventi avviati a decorrere dalla data del 1° febbraio 2020 ma non conclusi alla data di pubblicazione del presente Avviso e con conclusione entro le scadenze previste dal presente Avviso, a condizione che siano rispettati i principi e le condizionalità previsti per gli interventi PNRR.
6. Ove le AdSP abbiano già stipulato Accordi quadro per le finalità di cui all'art. 1, punto 1 prima della data di pubblicazione del presente Avviso, sono ammessi a finanziamento gli interventi oggetto di atti attuativi stipulati a decorrere dal 1° febbraio 2020 purché coerenti con le finalità di cui al sub-investimento 2.1.2 “*Rete di porti e interporti*” della Misura M3C2 I2.1 e con le condizionalità previste dal PNRR.
7. Sono ammessi a finanziamento gli interventi su PCS di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ma già in uso alle AdSP, avviati a decorrere dalla data del 1° febbraio 2020 ma non conclusi alla data di pubblicazione del presente Avviso e con conclusione entro le scadenze previste dal presente Avviso, previo accordo procedimentale da stipularsi prima dell'erogazione del finanziamento, a condizione che siano rispettati i principi e le condizionalità previsti per gli interventi PNRR

Articolo 4

(Costi ammissibili e periodo di ammissibilità)

1. Sono ammessi a finanziamento i soli costi direttamente connessi e funzionali alla realizzazione della proposta di investimento, in quanto coerenti con le finalità previste dall'intervento e che rispettano i vincoli definiti secondo la Missione 3 del PNRR Componente 2 – sub investimento 2.1.2 “*Rete di porti ed interporti*”.
2. Il periodo di ammissibilità dei costi oggetto di rimborso degli interventi ammessi al finanziamento è il seguente:
 - 31 marzo 2023 – 30 giugno 2024: interventi di cui all'art.3 punto 2, lettera a);
 - 31 marzo 2023 – 30 giugno 2026: interventi di cui all'art.3 punto 2, lettere b), c), d).
3. Le eventuali spese sostenute con risorse proprie afferenti agli interventi di cui all'art.3 punto 2, lettera a), b), c) e d) nel periodo 1° febbraio 2020 – 30 marzo 2023, sebbene non ammesse al rimborso, devono essere rendicontate in relazione al regime di cofinanziamento complessivo del sub investimento 2.1.2 “*Rete di porti ed interporti*”.
4. In sede di presentazione della domanda, le AdSP si impegnano a finanziare con risorse proprie le parti di investimento eventualmente non coperte dal finanziamento di cui al presente Avviso.

Articolo 5

(Termini per la presentazione della domanda)

1. Le domande di ammissione a finanziamento devono essere presentate con le modalità di cui al successivo articolo 6 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito www.ramspa.it esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dg.sli@pec.mit.gov.it. Il messaggio di posta elettronica certificata, recante in allegato la domanda di ammissione, deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “Domanda di ammissione al finanziamento previsto dalla Misura M3C2 I2.1.2 “*Rete di porti ed interporti*”.
2. Per la presentazione della domanda, le AdSP devono utilizzare il modello “*Domanda di ammissione*” Allegato 1 al presente Avviso contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al finanziamento.
3. La domanda e i documenti allegati devono essere sottoscritti in formato digitale dal rappresentante legale del richiedente.
4. Sono inammissibili le domande di ammissione condizionate, alternative ovvero formulate con modalità o contenuti diversi da quelli indicate nel presente Avviso.

Articolo 6

(Contenuti ed allegati della domanda di ammissione)

1. La domanda di ammissione, da predisporre sulla base del modello Allegato 1 al presente Avviso, deve indicare la/e tipologia/e di intervento per la/e quale/i si richiede il finanziamento nonché l'importo del finanziamento richiesto.
2. Ogni domanda deve recare in allegato:
 - a) una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione della/e tipologia/e di intervento da realizzare e delle relative caratteristiche progettuali ed esecutive, in particolare corredata da specifiche tecniche o altra documentazione tecnica esplicativa.
 - b) la Scheda tecnica dell'intervento/degli interventi redatta secondo il modello Allegato 2 al presente Avviso;
 - c) il cronoprogramma temporale di svolgimento delle procedure di affidamento nonché di realizzazione degli interventi, suddivisi nelle differenti fasi di esecuzione, con l'indicazione delle attività da svolgersi in ciascuna fase;
 - d) l'impegno a concludere le prestazioni di realizzazione degli interventi indicati all'art. 3, punto 2, lettera a) ammessi a finanziamento entro la data del 30 giugno 2024;
 - e) l'impegno a concludere le prestazioni di realizzazione degli interventi indicati all'art. 3, punto 2, lettere b), c) e d) ammessi a finanziamento entro la data del 30 giugno 2026;
 - f) nel caso di interventi già avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020, una dichiarazione attestante l'importo per il quale si richiede il finanziamento nonché un cronoprogramma della spesa già sostenuta o da sostenere;
 - g) impegno, in relazione ai relativi interventi, a raggiungere i traguardi e gli obiettivi nei tempi stabiliti dal PNRR, e a rispettare il raggiungimento dei sub criteri indicati nella parte descrittiva della misura e nella colonna "*Descrizione di ogni traguardo e obiettivo*" della milestone o del target con riferimento all'allegato CID *Council Implementing decision* e ai meccanismi di verifica previsti dagli *Operational Arrangements*;
 - h) di aver sostenuto un cofinanziamento aggiuntivo per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento [in alternativa] di non aver sostenuto un cofinanziamento aggiuntivo per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento;
 - i) una apposita dichiarazione di impegno, resa dal legale rappresentante della AdSP, a finanziare, con risorse proprie ove l'importo di finanziamento assegnato non sia sufficiente a coprire l'intero importo di realizzazione;
 - j) dichiarazione di impegno a realizzare l'intervento in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) e al principio del tagging digitale;
 - k) dichiarazione che attesti, per gli interventi oggetto di finanziamento con il presente Avviso, l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - l) dichiarazione che attesti, per gli interventi oggetto di finanziamento con il presente avviso, l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del decreto-legislativo n. 36/2023 ed, in particolare, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
 - m) comunicazione avente ad oggetto i dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo" dell'ente richiedente il finanziamento, come da Allegato n. 1 alla Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023;
 - n) attestazione relativa al rispetto degli ulteriori principi e condizionalità previsti per gli interventi del PNRR.

Articolo 7

(Valutazione delle domande di ammissione e assegnazione del finanziamento)

1. Il procedimento di valutazione delle domande di ammissione è espletato dalla Direzione con il supporto tecnico di RAM ed è volto a verificare, in primo luogo, la regolarità formale dell'istanza, la presenza dei documenti richiesti, il possesso dei requisiti previsti, nonché la coerenza sostanziale e temporale delle proposte di investimento con gli obiettivi strategici e specifici della Misura M3C2 I2.1.2 ed, in particolare, con il target M3C2-5. Con riferimento alla Circolare MEF RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, i criteri di valutazione delle proposte progettuali faranno riferimento, in particolare, all'efficacia dell'operazione, tenuto conto del livello di raggiungimento previsto dagli obiettivi complessivi della misura di cui trattasi, del livello di riuso e riusabilità del progetto e della sua sostenibilità operativa. La Direzione ha facoltà di disporre appositi supplementi istruttori al fine di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di ammissione.
2. All'esito del procedimento di valutazione l'elenco delle domande ammesse con il relativo importo concedibile nonché quello delle domande inammissibili ovvero escluse è approvato con provvedimento della Direzione, pubblicato nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.mit.gov.it e www.ramspa.it.
3. Saranno escluse le proposte progettuali incomplete salvo regolarizzazione, le proposte ricevute dopo il termine e quelle non conformi alle prescrizioni stabilite nell'Avviso.

Articolo 8

(Erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento è erogato a seguito di presentazione da parte dell'AdSP della documentazione attestante lo stato di avanzamento della realizzazione dell'intervento secondo le fasi risultanti dal cronoprogramma approvato con il decreto di ammissione al contributo. A tal fine, l'assegnatario è tenuto a presentare, la seguente documentazione:
 - a) analitica descrizione dello stato di avanzamento dei lavori relativo al periodo di riferimento;
 - b) documentazione contabile attestante la spesa sostenuta;
 - c) ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà di richiedere ai fini di interesse.
2. Il contributo è erogato con le seguenti modalità:
 - a) il 10% a titolo di anticipazione a seguito di presentazione di formale richiesta, da inviare entro e non oltre 30 giorni dal decreto di ammissione al contributo, previa comunicazione dell'avvio della realizzazione dell'intervento;
 - b) una o più quote intermedie da liquidarsi in relazione agli stati di avanzamento di realizzazione dell'intervento sulla base del cronoprogramma approvato e presente sul sistema ReGiS fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo ammesso a finanziamento;
 - c) una quota a saldo dell'importo del finanziamento previa attestazione della piena realizzazione dell'intervento nonché previa presentazione di analitica rendicontazione.
3. Qualora dalla rendicontazione risulti una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del finanziamento determinato in fase di provvedimento di ammissione. In caso di minore spesa, il finanziamento ammesso viene proporzionalmente rideterminato. Qualora dalla rendicontazione finale risulti una spesa inferiore all'anticipazione già erogata, gli assegnatari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione ne dà comunicazione all'assegnatario indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'accertamento della spesa sostenuta sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa non rendicontata o, in presenza dei presupposti, alla revoca del contributo.
5. Il provvedimento di concessione del finanziamento è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità, ivi compresa l'avvenuta presentazione di dichiarazioni non veritiere

nella fase di formalizzazione della domanda ovvero nelle successive fasi della procedura di valutazione della stessa.

6. Il provvedimento di assegnazione del finanziamento può essere revocato inoltre:
 - a) in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario;
 - b) in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 10 del presente avviso;
 - c) violazione dei principi generali di DNSH e *tagging* digitale;
 - d) mancato raggiungimento, entro i termini previsti, del *target* previsto dalla misura oggetto del presente avviso;
 - e) ove le verifiche istruttorie sulla rendicontazione diano esito negativo ovvero non sia possibile concluderle per reiterata carenza documentale;
 - f) per grave negligenza o omissioni nella realizzazione degli interventi tali da comprometterne la conclusione nei tempi richiesti dalla Misura M3C2 I2.1.2 ovvero rendere non perseguibili le finalità di pubblico interesse;
 - g) per ogni ulteriore atto, fatto o azione riconducibile alla responsabilità dell'assegnatario che pregiudichi la realizzazione dell'intervento;
 - h) qualora l'intervento non sia realizzato e completato nei tempi previsti.
7. Nei casi di cui ai precedenti punti, la Direzione comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione o la rideterminazione del contributo. Le somme, eventualmente erogate e non dovute, sono recuperate, unitamente agli interessi maturati, con le modalità di legge.

Articolo 9

(Proroghe e varianti)

1. Per motivate e circostanziate ragioni debitamente documentate, la Direzione, con proprio provvedimento e su richiesta dell'assegnatario, può prorogare il termine di realizzazione dell'intervento previsto nella proposta presentata dall'AdSP, comunque entro le date di completamento di cui all'art. 3. La richiesta di proroga è presentata dall'assegnatario prima della scadenza dei termini di conclusione della realizzazione dell'intervento, unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione.
2. Le varianti tecnico-realizzative dell'intervento sono ammesse, a seguito di preventiva richiesta dell'assegnatario, solo qualora si configurino come variazioni non sostanziali. Per varianti non sostanziali si intendono le modifiche apportate che non alterano la natura dell'intervento nonché gli obiettivi preordinati all'attività finanziata.

Articolo 10

(Obblighi delle AdSP)

1. Le AdSP, in quanto soggetti attuatori degli interventi e assegnatari delle risorse sono tenute a:
 - a) impiegare le somme oggetto del finanziamento esclusivamente per sostenere le spese pertinenti alla realizzazione dell'intervento finanziato;
 - b) avviare la realizzazione dell'intervento nei termini approvati con il provvedimento di ammissione e proseguirli in conformità al cronoprogramma approvato per non incorrere in ritardi attuativi;
 - c) concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e sottoporre alla Direzione le eventuali modifiche al progetto presentato in sede di ammissione;
 - d) portare a conoscenza della Direzione ogni atto, fatto, notizia suscettibile di influire sulla realizzazione dell'intervento;
 - e) realizzare le attività progettuali in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e secondo la normativa vigente e le indicazioni di cui alla circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), come aggiornata

dalla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33, e successivi aggiornamenti, e al principio del tagging digitale;

- f) rispettare i principi trasversali di valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali, parità di genere e le eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento;
- g) mantenere i requisiti previsti per l'ammissione al contributo per tutta la durata di realizzazione dell'intervento;
- h) realizzare l'intervento conformemente al provvedimento di ammissione a finanziamento, assumendo la responsabilità solidale con gli eventuali affidatari della realizzazione dell'intervento;
- i) comprovare il conseguimento dei target associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico ReGiS della documentazione probatoria pertinente;
- j) rispettare le tempistiche previste e le modalità per la presentazione della rendicontazione in linea con il Si.GE.Co PNRR adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- k) effettuare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati all'intervento, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del piano e degli indicatori comuni relativi alla misura M3C2 – investimento 2.1;
- l) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- m) utilizzare lo strumento della posta elettronica certificata per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento di concessione del finanziamento;
- n) consentire ed agevolare attività di controllo da parte della Direzione, con spese a proprio carico;
- o) identificare il progetto con un codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato in ogni documento amministrativo e contabile;
- p) adottare una contabilità separata e un'apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- q) presentare la documentazione inerente al conto corrente dedicato in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- r) agevolare e rispettare gli oneri di monitoraggio della Misura M3C2 I2.1 per come previsti dalla normativa vigente e dal Si.Ge.Co. PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- s) presentare, in sede di rendicontazione, autocertificazione che le spese rendicontate sono pertinenti all'oggetto di finanziamento;
- t) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- u) rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
- v) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 punto 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- w) garantire l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della

corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22; Reg. (UE) 2021/241 art.9];

- x) provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- y) rispettare gli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 77/2021 in tema di "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" ed assicurare il rispetto della normativa afferente ai diritti delle persone con disabilità;
- z) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto dei principi previsti nel d.lgs 50/2016 e 36/2023 e s.m.i.;
- aa)rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione responsabile;
- bb) rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione responsabile;
- cc)garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- dd) inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- ee)garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione responsabile sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.

Articolo 11

(Disimpegno delle risorse)

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi come specificati nel CID e negli accordi operativi.

Articolo 12

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'assegnatario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 241/20121.
2. A tal fine l'assegnatario si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Direzione, a recuperare le somme indebitamente corrisposte a soggetti terzi.

3. L'assegnatario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 13

(Trattamento dei dati)

1. I dati personali e sensibili forniti alla Direzione saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presente disciplina, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito GDPR).
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di gestione dei procedimenti contributivi e saranno conservati in archivi informativi e/o cartacei.

Articolo 14

(Modifiche dell'avviso)

1. Ogni eventuale modifica o integrazione all'Avviso sarà pubblicata sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito www.ramspa.it. I proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche o integrazioni pubblicate.

Articolo 15

(Potere sostitutivo)

1. Qualora a seguito di attività di monitoraggio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontri criticità nell'esecuzione di un intervento rientrante nel presente investimento, tale da compromettere target e milestone previsti dal PNRR, è attivata la procedura descritta dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 16

(Controversie e foro competente)

1. Le controversie derivanti dal presente avviso sono definite mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Articolo 17

(Clausele finali)

1. La presentazione delle domande di ammissione al finanziamento non costituisce motivo o presupposto per qualsivoglia pretesa nei confronti della Direzione, anche nel caso in cui quest'ultima non intenda dare alcun seguito al presente Avviso. Ogni e qualsivoglia spesa o onere che dovesse derivare dalla presentazione delle proposte progettuali sarà ad esclusivo carico dei richiedenti.
2. Il presente Avviso corredato dagli Allegati 1, 2 e 3 è pubblicato sul sito istituzionale www.mit.gov.it nella sezione "Avvisi e bandi" e sul sito www.ramspa.it.
3. Per quanto non incluso nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

IL DIRETTORE GENERALE